

Cessioni dei crediti da sanare entro novembre

Tempi supplementari

Ci sono ancora aspetti dubbi sulla remissione in bonis, nelle sue tre «versioni»

Giorgio Gavelli

Scade il 30 novembre la remissione in bonis relativa ai bonus edilizi, per sanare le mancate asseverazioni o comunicazioni di cessione e sconto in fattura, nei tre casi previsti dall'articolo 2 del Dl 16/2012 e dagli articoli 2-ter e 2-quinquies del Dl 11/2023.

Il rimedio ordinario

Nella prima ipotesi (remissione "ordinaria") il contribuente deve aver tenuto «un comportamento coerente con l'esercizio dell'opzione» (circolare 33/E/2022); disporre di un accordo di cessione o di una fattura con lo sconto precedenti al termine originario di scadenza per l'invio (31 marzo). Secondo la risposta 406/2023 delle Entrate, per

i lavori da ecobonus occorre anche aver predisposto l'asseverazione Enea (la cui tardiva trasmissione è, invece, essa stessa sanabile con la "remissione": circolare 17/E/2023, pagina 13).

Per rimediare occorre l'invio della comunicazione omessa, o una nuova trasmissione dopo l'annullamento "congiunto" di una precedente comunicazione erronea già accettata dal cessionario (circolare 33/E/2022).

Anche se la disposizione richiede l'invio «entro i termini della dichiarazione» (un'espressione che potrebbe far sorgere dubbi in caso di presentazione del modello 730, con scadenza il 30 settembre), la circolare 27/E/2023 al paragrafo 6.2 ripete più volte – e senza eccezioni – che il termine è il 30 novembre (a nulla rilevando il "periodo di tolleranza" dei 90 giorni successivi), per cui non dovrebbe esserci alcuna distinzione rispetto a chi presenta il modello Redditi. Entro lo stesso termine vanno versati 250 euro per ciascuna comunicazione omessa/errata (circolare 27/E/2023).

Quando il contratto è tardivo

La seconda ipotesi riguarda chi, entro

lo scorso 31 marzo, non è riuscito a contrattualizzare con l'istituto di credito una cessione delle spese sostenute nel 2022 (o delle rate residue delle spese precedenti) ma lo ha fatto in seguito.

La disposizione è efficace soltanto quest'anno e prevede – solo quando l'acquirente è un soggetto "vigilato" – la possibilità di procedere alla remissione, anche senza un contratto di cessione nel termine originario (in quest'ipotesi lo "sconto" non c'entra perché ha come controparte un fornitore). Ciò spiega perché, per le spese da superbonus sostenute nel 2022, la detrazione può essere ripartita su opzione del beneficiario in dieci quote annuali (a partire dal 2023) ma solo se la rata di detrazione relativa al periodo d'impo-

sta 2022 non è stata indicata nella relativa dichiarazione dei redditi.

Antisismica e asseverazioni

Terza e ultima: la "remissione" "antisismica", che serve a rimettere in pista chi ha omesso o presentato in ritardo l'asseverazione di efficacia degli interventi per la riduzione del rischio sismico (cosiddetto allegato B) ai fini del sismabonus (anche in versione "acquisti" e "super"). Se l'asseverazione è stata presentata, basta pagare i 250 euro, ma i problemi sono altri. Non è chiaro chi debba pagare (e quanti versamenti) in caso di "sismabonus acquisti", dove vi è dissociazione tra chi ha tardato la comunicazione (il costruttore) e chi è abilitato a fruire del bonus (gli acquirenti). Inoltre, il termine della comunicazione in caso di opzione favorisce irrazionalmente chi può comunicare tardivamente (risposta 332/2023).

Infine, consentendo la remissione solo a chi ha sostenuto le spese dal 2022 (circolare 27/E/2023, paragrafo 6.1), si dimentica che il problema sussisteva – anche più grave – in passato, quando non c'era alcuna soluzione.



Può rimediare anche chi ha firmato un contratto di vendita con la banca dopo il termine originario del 1° marzo